

BOZZE DI STAMPA

19 settembre 2017

N. 1 – ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Delega al Governo per il codice dello spettacolo (2287-bis)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.217

TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Accantonato

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

«7-bis). Revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione on line al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme

di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento e dell'utilizzazione degli animali;».

2.325

DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNÀ, AMATI, REPETTI, BOCCHINO

Accantonato

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante.».

2.326

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Accantonato

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante.».

2.327

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Accantonato

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.226

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinati animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime

autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.227

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.228

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate ad; graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n.150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.229

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.230

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.231

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale

o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

2.232

GIOVANARDI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

Art. 4.

4.201

GIRO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
